



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

La Segretaria generale

Presidente della XII
Commissione consiliare permanente
Presidente della IV
Commissione consiliare permanente
Presidente della VII
Commissione consiliare permanente

E p.c. Dirigente
Area Lavori commissioni

Oggetto: proposta di legge regionale n. 286 del 19 giugno 2026 concernente:

VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEL SOCCORSO ALPINO REGIONALE

Si trasmette, in allegato, la proposta di legge regionale indicata in oggetto, assegnata alla XII Commissione consiliare competente per materia ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

Ai sensi dell'articolo 59 del citato Regolamento la proposta è inviata alla IV Commissione consiliare permanente.

La VII Commissione consiliare permanente interpellata esprimerà il parere nei termini indicati dall'articolo 58 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

Il Dirigente dell'Area "Lavori Aula"
(Dott. Fabio Sannibale)

Firmato digitalmente da: Fabio Sannibale
Data: 22/06/2026 14:12:56

Firmato digitalmente da: Giosy Pierpaola
Tomasello
Data: 22/06/2026 15:32:47

Allegati: 01 (uno)

Class. 2.5



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 286 del 19 giugno 2026

ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE
CON DELIBERAZIONE N. 475 DEL 18 GIUGNO 2026

VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEL SOCCORSO ALPINO REGIONALE

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: XII – IV - VII

ALTRI PARERI RICHIESTI: -

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 18 GIUGNO 2026)

L'anno duemilaventisei, il giorno di giovedì diciotto del mese di giugno, alle ore 14.41 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 14.30 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1) ROCCA FRANCESCO	<i>Presidente</i>	7) MASELLI MASSIMILIANO	<i>Assessore</i>
2) ANGELILLI ROBERTA	<i>Vicepresidente</i>	8) PALAZZO ELENA	“
3) BALDASSARRE SIMONA RENATA	<i>Assessore</i>	9) REGIMENTI LUISA	“
4) CALVI ALESSANDRO	“	10) RIGHINI GIANCARLO	“
5) CIACCIARELLI PASQUALE	“	11) RINALDI MANUELA	“
6) GHERA FABRIZIO	“		

Sono presenti: *la Vicepresidente e gli Assessori Baldassarre, Calvi, Ghera, Palazzo e Regimenti.*

Sono assenti: *il Presidente e gli Assessori Ciacciarelli, Maselli, Righini e Rinaldi.*

Partecipa la sottoscritta Vicesegretario della Giunta dottoressa Stefania Borrelli.

(O M I S S I S)

Entra nell'Aula l'Assessore Maselli.

(O M I S S I S)

Si collega in videoconferenza l'Assessore Rinaldi.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 475

OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente “Valorizzazione e potenziamento del Soccorso Alpino regionale”.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA	dell'Assessore alle “Politiche abitative, Case popolari, Politiche del mare, Protezione Civile”;
VISTO	lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA	la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO	il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni e integrazioni, concernente: “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale”;
VISTA	la deliberazione di Giunta regionale n. 96 del 26 febbraio 2024, con la quale è stato conferito al dott. Massimo La Pietra l'incarico di Direttore della Direzione regionale “Emergenza, Protezione Civile e N.U.E. 112”;
VISTO	il decreto del Presidente n. T00022 del 22/02/2025, come rettificato con decreto del Presidente n. T00025 del 27/02/2025, con il quale è stata trasferita, tra le altre, la delega in materia di “Protezione Civile” all'Assessore Pasquale Ciacciarelli;
VISTI altresì	- il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche; - la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”; - il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 “Regolamento regionale di contabilità”, che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; - la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20, recante “Legge di stabilità regionale 2026”; - la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028”; - la deliberazione della Giunta regionale n. 1349 del 30 dicembre 2025, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del ‘Documento tecnico di accompagnamento’, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1350 del 30 dicembre 2025, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del ‘Bilancio finanziario gestionale’, ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 21 del 22 gennaio 2026, recante “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2026-2028 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTA	la legge regionale 26 aprile 1988, n. 27, “Norme per il potenziamento dei servizi di soccorso alpino”, che reca norme a sostegno del movimento alpinistico ed escursionistico, con particolare riguardo alla prevenzione degli infortuni in montagna e all’efficienza del Corpo nazionale soccorso alpino;
VISTA	la legge 21 marzo 2001, n. 74 “Disposizioni per favorire l’attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico”;
VISTA	la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, “Sistema integrato regionale di protezione civile” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO	il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, “Codice del Terzo Settore”, che reca la nuova disciplina delle Organizzazioni di volontariato, ivi incluse quelle di Protezione civile;
VISTO	il decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”;
ATTESO	che, ai sensi dell’art. 18 della succitata legge regionale n. 2/2014, allo svolgimento delle attività e dei servizi connessi all’esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione civile, la Regione Lazio, per mezzo della Direzione preposta, si avvale, in linea con la normativa nazionale di settore, previa stipula di apposite convenzioni nei casi previsti dalla legge, della collaborazione, del supporto e della consulenza tecnica delle strutture operanti nel territorio regionale, tra le quali è annoverato il Corpo Nazionale soccorso alpino;
ATTESO	che il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico – Servizio Regionale Lazio (CNSAS Lazio), svolge una funzione di estrema rilevanza nell’ambito degli interventi di soccorso, recupero, trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente impervio del territorio della Regione Lazio, nonché degli interventi prestati in cooperazione con le strutture di protezione civile, per la specificità delle proprie competenze tecniche ed istituzionali.
RITENUTO	quindi, di adottare una legge regionale che, in conformità alla succitata legge 21 marzo 2001, n.74, riconosca il valore di solidarietà sociale e di servizio di pubblica utilità del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico – Servizio Regionale Lazio (CNSAS Lazio), ne disciplini le molteplici attività svolte per finalità di soccorso alla popolazione, in collaborazione con l’Amministrazione regionale, i rapporti con quest’ultima, e supporti maggiormente tale rilevante componente del Sistema regionale di

protezione civile, favorendone il coordinamento con l'Ares 118 e con le Centrali operative del NUE, stanziando adeguati finanziamenti;

VISTA la proposta di legge regionale concernente "Valorizzazione e potenziamento del Soccorso Alpino regionale", che consta di n. 9 articoli, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO della nota prot. n. 0413296 del 20 aprile 2026, con la quale l'Ufficio Legislativo ha comunicato, in riscontro alla nota prot. n. 0408354 del 17/04/2026 della Direzione regionale Emergenza, Protezione Civile e NUE 112, che è stato effettuato, ai sensi dell'articolo 65, comma 5-bis, del regolamento regionale n. 1/2002 e s.m.i., il coordinamento formale e sostanziale del testo della suindicata proposta di legge regionale;

VISTA la relazione illustrativa inerente alla proposta di legge regionale concernente "Valorizzazione e potenziamento del Soccorso Alpino regionale" dell'Assessore alle "Politiche abitative, Case popolari, Politiche del mare, Protezione Civile";

VISTA la relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale "Ragioneria generale" relativa alla proposta di legge in questione;

RITENUTO pertanto, di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale l'unità proposta di legge regionale, che consta di n. 9 articoli, concernente "Valorizzazione e potenziamento del Soccorso Alpino regionale" corredata della relazione illustrativa e della relazione tecnica, che ne costituiscono parti integranti e sostanziali;

ATTESO CHE agli oneri derivanti dall'attuazione della suddetta legge, ad esclusione del rimborso delle spese per le attività di elisoccorso sanitario, rispetto alle quali si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, mediante utilizzo delle risorse del Servizio sanitario regionale, allocate nel programma 01 "Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" della missione 13 "Tutela della salute", titolo 1 "Spese correnti", si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Sistema di protezione civile" della missione 11 "Soccorso civile", titoli 1 "Spese correnti" e 2 "Spese in conto capitale";

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

- di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale l'unità proposta di legge regionale, che consta di n. 9 articoli, concernente "Valorizzazione e potenziamento del Soccorso Alpino regionale", corredata della relazione illustrativa e della relazione tecnica, che ne costituiscono parti integranti e sostanziali.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale e secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE
“Valorizzazione e potenziamento del Soccorso Alpino regionale”

Articolo 1
(Oggetto)

1. La Regione riconosce, promuove e valorizza le attività del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico – Servizio Regionale Lazio (CNSAS Lazio) rivolte al soccorso, alla prevenzione e alla vigilanza sugli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche, speleologiche o in analoghe attività sportive o turistiche praticate nel territorio del Lazio nonché le attività prestate in cooperazione con le strutture di protezione civile nell'ambito delle relative competenze tecniche ed istituzionali.

Articolo 2
(Attività del Soccorso Alpino)

1. La Regione Lazio si avvale, ai sensi della legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) e successive modifiche, prioritariamente del CNSAS Lazio per l'attuazione degli interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente impervio del territorio regionale, ivi incluso il recupero di soggetti deceduti.
2. La classificazione degli interventi di soccorso e recupero in ambiente impervio, non raggiungibile con mezzi di soccorso convenzionali, a titolo di soccorso sanitario o non sanitario, urgente o non urgente, è attribuita dalla Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza 118.
3. Il CNSAS Lazio collabora con il Servizio Sanitario della Regione Lazio, con l'Azienda regionale di emergenza urgenza del Lazio (ARES), attraverso il numero unico 118 e con le centrali operative del Numero unico di emergenza europeo 112 (NUE 112).
4. La Regione riconosce al CNSAS Lazio le funzioni di coordinamento delle attività di soccorso effettuate negli scenari e negli ambienti che, per ragioni geomorfologiche o ambientali, non siano esplorabili in sicurezza senza adeguato equipaggiamento ed attrezzatura alpinistica e relativa preparazione e certificazione.
5. L'attività di carattere non sanitario del CNSAS Lazio, nell'ambito regionale, si svolge anche mediante l'utilizzo di aeromobili pubblici e privati tramite la stipula di convenzioni con enti pubblici e soggetti privati, autorizzati a svolgere servizi di volo aereo ed in possesso delle licenze ed autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
6. La Regione riconosce, ai sensi dell'articolo 13, c. 1, lett. e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile) e successive modifiche, il CNSAS Lazio quale soggetto titolato e qualificato per le attività di soccorso rivolte alla popolazione nell'ambito degli scenari di protezione civile.
7. Il CNSAS Lazio collabora, ove richiesto, con la competente struttura regionale in materia di protezione civile per attività in ambiente montano e ipogeo, impervio ed ostile e in attività formative e addestrative ricadenti nell'ambito di competenza.
8. La Regione, nell'ambito della promozione turistica della montagna e dell'ipogeo laziale e con l'intento di promuovere la cultura di un turismo sostenibile e responsabile, favorisce la diffusione e la conoscenza della sicurezza in montagna e in ambiente ipogeo secondo le indicazioni fornite dal Club Alpino Italiano (CAI) nella sfera della propria attività formativa e divulgativa.

Articolo 3
(Rete Radio)

1. La Regione Lazio favorisce la dotazione, in capo al CNSAS Lazio, di una rete radio efficiente ed in grado di operare in condizioni di coordinamento con quella dell'ARES 118 e delle centrali operative NUE 112, quando il CNSAS Lazio agisce in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 4 comma 1.

Articolo 4
(*Convenzioni*)

1. La Giunta regionale nell'ambito dell'organizzazione delle attività previste nell'articolo 2 regola i rapporti con il CNSAS Lazio mediante la stipula di convenzioni, anche onerose, di durata triennale.

Articolo 5
(*Segni distintivi*)

1. Il CNSAS Lazio può apporre sui propri automezzi, sulle attrezzature e su ogni altra tipologia di materiale informativo curato e diffuso il numero unico 118 del servizio di emergenza sanitaria, in conformità a quanto stabilito dalla direttiva n. 2002/22/CE e successive modificazioni e dalla normativa nazionale di recepimento, ovvero il numero unico 112 (NUE), oltre al marchio dell'ARES.

Articolo 6
(Finanziamento delle attività)

1. La Giunta regionale finanzia annualmente le spese per l'erogazione dei servizi garantiti dal CNSAS Lazio e le spese di funzionamento della struttura ad essi direttamente collegate, secondo i contenuti e le modalità definiti nelle convenzioni previste nell'articolo 4.
2. Gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere sanitario sono prestazioni che rientrano nel servizio sanitario nazionale se effettuati secondo le modalità previste nell'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza.).
3. La Regione fatte salve le attività di elisoccorso, il cui rimborso delle spese è regolato da apposita convenzione nell'ambito del perimetro della spesa sanitaria, finanzia:
 - a) le spese di carattere generale finalizzate al funzionamento della struttura del CNSAS Lazio funzionali all'erogazione dei servizi e delle prestazioni garantiti;
 - b) le spese per l'adeguamento, ammodernamento e manutenzione delle dotazioni strumentali e dei volontari e dei mezzi di soccorso del CNSAS Lazio;
 - c) le spese di carattere generale in relazione alle attività di protezione civile previste nell'articolo 2 comma 7;
 - d) le spese di carattere generale relative alle attività previste nell'articolo 2 comma 8.

Articolo 7
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, ad esclusione del rimborso delle spese per le attività di elisoccorso sanitario, si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Sistema di protezione civile" della missione 11 "Soccorso civile", titoli 1 "Spese correnti" e 2 "Spese in conto capitale", rispettivamente:
 - a) del "Fondo per la valorizzazione e il potenziamento del Soccorso Alpino regionale – parte corrente", con uno stanziamento pari a euro 70.000,00, per l'anno 2026 ed euro 120.000,00, per ciascuna annualità 2027 e 2028, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, rispettivamente, per euro 70.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2026-2028, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti", e per euro 50.000,00, per ciascuna annualità 2027 e 2028, nella voce di spesa concernente il contributo al CNSA (Corpo nazionale soccorso alpino) ai sensi della regionale 26 aprile 1988, n. 27, di cui al programma 01 "Sistema di protezione civile" della missione 11 "Soccorso civile", titolo 1 "Spese correnti". Per le annualità successive al 2028, alla copertura degli oneri di parte corrente si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale;
 - b) del "Fondo per la valorizzazione e il potenziamento del Soccorso Alpino regionale – parte in conto capitale", con uno stanziamento complessivo pari a euro 75.000,00, a valere sul triennio 2026-2028, di cui euro 15.000,00, per l'anno 2026 ed euro 30.000,00, per ciascuna annualità 2027 e 2028, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2 "Spese in conto capitale".
2. Alla copertura del rimborso delle spese per le attività di elisoccorso sanitario, quantificate in euro 147.200,00 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in euro 73.575,00 per l'anno 2028, sulla base della convenzione vigente, si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, mediante utilizzo delle risorse del Servizio sanitario regionale, allocate nel programma 01 "Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" della missione 13 "Tutela della salute", titolo 1 "Spese correnti".

Articolo 8
(*Abrogazioni*)

1. La legge regionale 26 aprile 1988, n. 27, è abrogata.

Articolo 9
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.



Relazione illustrativa della proposta di legge concernente *“Valorizzazione e potenziamento del Soccorso Alpino regionale”*.

La valutazione di opportunità di emanare una legge regionale avente ad oggetto *“Valorizzazione e potenziamento del Soccorso Alpino regionale”*, muove dalla constatazione, avvenuta negli anni, dell'estrema rilevanza della funzione svolta dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico - Servizio Regionale Lazio - di seguito CNSAS Lazio - nell'ambito degli interventi di soccorso, recupero, trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente impervio del territorio regionale, nonché degli interventi prestati in cooperazione con le strutture di protezione civile, per la specificità delle proprie competenze tecniche ed istituzionali.

Si ritiene improcrastinabile, pertanto, adottare una legge regionale che, in conformità alla legge 21 marzo 2001, n.74 *“Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico”*, riconosca il valore di solidarietà sociale e di servizio di pubblica utilità del CNSAS Lazio, ne disciplini le molteplici attività svolte per finalità di soccorso alla popolazione in collaborazione con l'Amministrazione regionale, nonché i rapporti con quest'ultima.

Al fine di supportare maggiormente tale rilevante componente del Sistema regionale di protezione civile, si ritiene necessario, tra l'altro, favorirne la dotazione di una rete radio efficiente e funzionale ad operare in coordinamento con l'Ares 118 e con le Centrali operative del NUE, nonché stanziare dei finanziamenti adeguati.

Come puntualmente previsto art. 6 della Proposta di legge in argomento, agli oneri che ne derivano, ad esclusione del rimborso delle spese per le attività di elisoccorso sanitario, si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 *“Sistema di protezione civile”* della missione 11 *“Soccorso civile”*, titoli 1 *“Spese correnti”* e 2 *“Spese in conto capitale”*, rispettivamente:

- a) del *“Fondo per la valorizzazione e il potenziamento del Soccorso Alpino regionale – parte corrente”*, con uno stanziamento pari a euro 70.000,00, per l'anno 2026 ed euro 120.000,00, per ciascuna annualità 2027 e 2028, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, rispettivamente, per euro 70.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2026-2028, nel fondo speciale di cui al programma 03 *“Altri fondi”* della missione 20 *“Fondi e accantonamenti”*, titolo 1 *“Spese correnti”*, e per euro 50.000,00, per ciascuna annualità 2027 e 2028, nella voce di spesa concernente il contributo al CNSA (Corpo nazionale soccorso alpino) ai sensi della regionale 26 aprile 1988, n. 27, di cui al programma 01 *“Sistema*

di protezione civile” della missione 11 “Soccorso civile”, titolo 1 “Spese correnti”. Per le annualità successive al 2028, alla copertura degli oneri di parte corrente si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale;

- b) del “Fondo per la valorizzazione e il potenziamento del Soccorso Alpino regionale – parte in conto capitale”, con uno stanziamento complessivo pari a euro 75.000,00, a valere sul triennio 2026-2028, di cui euro 15.000,00, per l’anno 2026 ed euro 30.000,00, per ciascuna annualità 2027 e 2028, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

Alla copertura del rimborso delle spese per le attività di elisoccorso sanitario, quantificate in euro 147.200,00 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in euro 73.575,00 per l’anno 2028, sulla base della convenzione vigente, si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, mediante utilizzo delle risorse del Servizio sanitario regionale, allocate nel programma 01 “Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”.

La proposta di legge abroga la legge regionale n. 27 del 26 aprile 1988 “*Norme per il potenziamento dei servizi del soccorso alpino*”.

L’Assessore alle Politiche abitative,
Case popolari, Politiche del mare, Protezione civile

On. Pasquale Ciacciarelli

PL concernente: *“Valorizzazione e potenziamento del Soccorso Alpino regionale”*. ADOZIONE IN GIUNTA REGIONALE

RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica è redatta ai sensi dell’articolo 40 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: *“Legge di contabilità regionale”* e nel rispetto della normativa vigente in materia.

➤ Informazioni generali

La presente proposta di legge, composta da nove articoli, si inserisce nel quadro delle politiche regionali volte al rafforzamento del sistema di protezione civile e della sicurezza del territorio, con particolare riferimento agli interventi di soccorso in ambienti montani, impervi e ipogei.

L’iniziativa normativa muove dalla consapevolezza del ruolo centrale svolto dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), già riconosciuto a livello statale dalla legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l’attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico), che ne valorizza la funzione di soggetto altamente specializzato negli interventi di soccorso in contesti caratterizzati da elevata complessità tecnica e ambientale. Nel solco di tale riconoscimento, la proposta mira a consolidare, a livello regionale, il ruolo del CNSAS Lazio quale soggetto di riferimento per gli interventi di soccorso in ambienti non accessibili con mezzi ordinari, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), che individua tra le componenti operative del Servizio nazionale della protezione civile anche le strutture operative specializzate¹.

In tale contesto, la proposta di legge riconosce e promuove le attività del CNSAS Lazio non solo in ambito strettamente operativo, ma anche sotto il profilo della prevenzione e della diffusione della cultura della sicurezza, in linea con gli indirizzi del Club Alpino Italiano (CAI), soggetto di riferimento nazionale per la formazione e la divulgazione in ambito montano. L’aumento delle attività escursionistiche, sportive e turistiche nel territorio regionale, unito alla crescente frequentazione di aree naturali anche non attrezzate, rende necessario, infatti, un sistema di soccorso sempre più efficiente, coordinato e dotato di adeguate risorse.

Particolare rilievo assume il coordinamento con il sistema dell’emergenza sanitaria, disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, che definisce i livelli essenziali di assistenza in materia di emergenza-urgenza. In tale ambito, la proposta rafforza l’integrazione tra CNSAS Lazio, ARES 118 e Numero unico europeo di emergenza 112 (NUE 112), prevedendo un modello operativo basato sulla cooperazione istituzionale e sulla chiara attribuzione delle competenze². La proposta interviene

¹ Sotto il profilo costituzionale, la disciplina si colloca nell’ambito delle competenze regionali concorrenti in materia di tutela della salute e protezione civile, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché nell’ambito delle funzioni amministrative attribuite alle Regioni ai sensi dell’articolo 118 Cost., secondo il principio di sussidiarietà, che valorizza l’apporto di soggetti dotati di specifiche competenze tecniche, quali il CNSAS.

² La giurisprudenza amministrativa ha più volte evidenziato la peculiarità e l’insostituibilità delle attività svolte dal Soccorso Alpino, riconoscendo la legittimità di forme di affidamento diretto o convenzionamento in ragione dell’elevato contenuto tecnico-specialistico del servizio. In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato che le attività di soccorso alpino costituiscono servizi caratterizzati da specificità tali da giustificare modelli organizzativi non integralmente riconducibili alle ordinarie procedure di evidenza pubblica, in quanto fondati su competenze tecniche certificate e su un’organizzazione strutturata su base volontaristica ma altamente qualificata. Analogamente, la Corte dei conti ha riconosciuto la legittimità del finanziamento pubblico delle attività del CNSAS, evidenziando come esse siano funzionali alla tutela di interessi pubblici primari, quali la salvaguardia della vita umana e la sicurezza del territorio, e rientrino pertanto tra le spese necessarie per l’esercizio delle funzioni istituzionali regionali. Come previsto ai sensi del comma 2 dell’art. 6, per cui *“gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere sanitario sono prestazioni che rientrano nel*

PL concernente: *“Valorizzazione e potenziamento del Soccorso Alpino regionale”*. ADOZIONE IN GIUNTA REGIONALE

anche sul piano organizzativo, prevedendo la stipula di convenzioni triennali tra la Regione e il CNSAS Lazio, quale strumento di regolazione dei rapporti, in coerenza con i principi di programmazione, trasparenza e continuità dell'azione amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Ulteriore elemento qualificante è rappresentato dal potenziamento delle infrastrutture tecnologiche, in particolare della rete radio, al fine di garantire l'interoperabilità con i sistemi di emergenza sanitaria e di protezione civile. Tale previsione risponde alle esigenze di efficienza e tempestività degli interventi, in linea con i principi di buon andamento e adeguatezza dell'azione amministrativa sanciti dall'articolo 97 della Costituzione.

Sotto il profilo finanziario, la proposta introduce una disciplina organica di sostegno economico alle attività del CNSAS Lazio, mediante l'istituzione di fondi dedicati sia per le spese correnti sia per gli investimenti in conto capitale. Tale scelta appare coerente con i principi di programmazione finanziaria e di equilibrio di bilancio, nonché con la necessità di garantire la continuità operativa di un servizio essenziale. Particolare attenzione è riservata alla distinzione tra interventi di soccorso sanitario, ricompresi nei livelli essenziali di assistenza e finanziati nell'ambito del Servizio sanitario regionale, e interventi di natura non sanitaria, che rientrano invece nella sfera della protezione civile.

Infine, la proposta prevede l'abrogazione della legge regionale 26 aprile 1988, n. 27, ormai non più adeguata al mutato contesto normativo e operativo, segnando così il passaggio a un modello più moderno ed integrato di gestione del soccorso alpino.

In conclusione, la proposta di legge si configura come un intervento normativo organico volto a rafforzare il sistema regionale di soccorso alpino, valorizzando le competenze del CNSAS Lazio e promuovendo un modello di intervento basato su integrazione istituzionale, specializzazione tecnica e adeguato sostegno finanziario, in coerenza con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale vigente.

Di seguito, le singole disposizioni: art. 1: definisce il riconoscimento istituzionale del CNSAS Lazio e delle sue attività di soccorso, prevenzione e collaborazione con la protezione civile; art. 2: stabilisce il ruolo prioritario del CNSAS Lazio negli interventi di soccorso in ambienti impervi, disciplinandone: le funzioni operative; il coordinamento con il sistema di emergenza sanitaria (118 e NUE 112); la collaborazione con il sistema di protezione civile; le attività di formazione e prevenzione; art. 3: prevede il potenziamento delle infrastrutture di comunicazione per garantire l'integrazione con i sistemi regionali di emergenza; art. 4: dispone che i rapporti tra Regione e CNSAS Lazio siano regolati tramite convenzioni triennali, anche onerose; art. 5: autorizza l'utilizzo dei numeri di emergenza (118 e 112) e del marchio ARES sui mezzi e materiali del CNSAS; art. 6: definisce le modalità di finanziamento, distinguendo tra: spese di funzionamento, dotazioni tecniche e mezzi, attività di protezione civile e iniziative di prevenzione e promozione; art. 7: istituisce appositi fondi regionali per sostenere spese correnti e investimenti in conto capitale e disciplina la copertura dei costi dell'elisoccorso sanitario; art. 8: abroga la precedente normativa regionale (l.r. n. 27/1988), ormai superata; art. 9: relativo all'entrata in vigore.

servizio sanitario nazionale se effettuati secondo le modalità previste nell'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992”, ai sensi dell’art. 11 del DPR 27 marzo 1992 “gli oneri delle prestazioni di trasporto e soccorso sono a carico del servizio sanitario nazionale solo se il trasporto è disposto dalla centrale operativa e comporta il ricovero del paziente. Detti oneri sono altresì a carico del Servizio sanitario nazionale anche in mancanza di ricovero determinata da accertamenti effettuati al pronto soccorso. Fanno carico al Servizio sanitario nazionale, altresì, i trasferimenti tra sedi ospedaliere disposti dall’ospedale”.

PL concernente: *“Valorizzazione e potenziamento del Soccorso Alpino regionale”*. ADOZIONE IN GIUNTA REGIONALE

➤ *Qualificazione degli oneri finanziari*

Dalla PL in oggetto derivano nuovi e maggiori oneri di parte corrente e in conto capitale a carico del bilancio regionale, con riferimento al finanziamento delle attività previste all'art. 6.

➤ *Quantificazione degli oneri finanziari*

Ai sensi dell'art. 6 della PL, la Giunta regionale finanzia annualmente le spese per l'erogazione dei servizi garantiti dal CNSAS Lazio e le spese di funzionamento della struttura ad essi direttamente collegate, secondo i contenuti e le modalità definiti nelle apposite convenzioni da stipulare. In particolare, la Regione finanzia:

- a) le spese di carattere generale finalizzate al funzionamento della struttura del CNSAS Lazio funzionali all'erogazione dei servizi e delle prestazioni garantiti;
- b) le spese per l'adeguamento, ammodernamento e manutenzione delle dotazioni strumentali e dei volontari e dei mezzi di soccorso del CNSAS Lazio;
- c) le spese di carattere generale in relazione alle attività di protezione civile (attività in ambiente montano e ipogeo, impervio ed ostile e in attività formative e addestrative ricadenti nell'ambito di competenza);
- d) le spese di carattere generale relative alle iniziative e alle attività per la conoscenza della sicurezza in montagna e in ambiente ipogeo secondo le indicazioni fornite dal Club Alpino Italiano (CAI).

Per le attività di elisoccorso, il rimborso delle spese è regolato da apposita convenzione il cui costo grava nell'ambito del perimetro della spesa sanitaria.

Complessivamente, le risorse autorizzate ammontano a euro 310.000,00, a valere sul triennio 2026-2028, quale spesa di parte corrente e ad euro 75.000,00, a valere sul triennio 2026-2028, quale spesa in conto capitale. Alle risorse predette, a carico del bilancio regionale, si aggiungono anche le risorse pari a 367.975,00, a valere sul triennio 2026-2028, quali spese di parte corrente concernenti le attività di elisoccorso sanitario, a carico del Servizio sanitario regionale (non a carico del bilancio regionale).

La quantificazione degli oneri è stata effettuata sulla base di parametri oggettivi e verificabili, quali il numero degli interventi effettuati annualmente dal CNSAS (166 interventi nel 2025, di cui 73 di natura sanitaria), nonché il numero dei volontari effettivamente operativi, pari mediamente a 20 unità, a fronte di un contingente complessivo di 178 volontari. Ulteriori elementi di valutazione hanno riguardato la dotazione strutturale e logistica del CNSAS Lazio, che comprende 7 stazioni operative, una sede regionale, 18 mezzi di soccorso, 3 unità cinofile e 6 ponti radio.

Sulla base di quanto sopra, come anticipato, la spesa di parte corrente è quantificata in euro 70.000,00, per l'anno 2026 ed euro 120.000,00, per ciascuna annualità 2027 e 2028 (totale 310.000,00, sul triennio 2026-2028). Considerando l'onere di parte corrente a regime stimato in euro 120 mila annui – lo stanziamento del 2026 tiene conto dell'iter di adozione, esame ed approvazione della proposta di legge – la spesa è così ripartita:

- a) euro 16 mila per la manutenzione e l'operatività delle stazioni e della sede (2 mila euro ciascuno);

PL concernente: *“Valorizzazione e potenziamento del Soccorso Alpino regionale”*. ADOZIONE IN GIUNTA REGIONALE

- b) euro 69 mila complessivi per il parco mezzi, di cui euro 15 mila per la manutenzione ordinaria, euro 30 mila per il costo del carburante (140 euro a mezzo, costo mensile) ed euro 24 mila per l'assicurazione;
- c) euro 10 mila per le spese concernenti la cura e il mantenimento delle unità cinofile;
- d) euro 5 mila per la manutenzione dei ponti radio;
- e) euro 14 mila complessivi per l'addestramento, la formazione, l'assicurazione e le visite mediche degli operatori e per i rimborsi spese in base al numero degli interventi (470 euro circa a volontario, calcolato prudenzialmente sull'impiego di 30 volontari all'anno);
- f) euro 6 mila per le altre spese residuali, tra cui anche quelle relative a iniziative e attività formative e divulgative.

Per la spesa in conto capitale, quantificata in euro 15.000,00, per l'anno 2026 ed euro 30.000,00, per ciascuna annualità 2027 e 2028 (totale 75.000,00, sul triennio 2026-2028), la stessa è così ripartita:

- a) euro 12 mila per le spese relative alle attrezzature e alle dotazioni tecniche dei volontari;
- b) euro 18 mila per le spese relative al rinnovo dei mezzi di soccorso.

Con riferimento alle attività di elisoccorso, le risorse pari a euro 147.200,00 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 ed euro 73.575,00 per l'anno 2028, sono la quantificazione risultante dalla convenzione attualmente vigente (deliberazione ARES 118 n. 694 del 29 luglio 2025, concernente: *“Presa d'atto e formalizzazione della Convenzione sottoscritta tra l'ARES 118 e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) Servizio Regionale Lazio – Sezione del Club Alpino Italiano – a supporto del Servizio di Soccorso Medico in elicottero. Periodo dal 01.07.2025 al 30.06.2028. Presa d'atto della prosecuzione, senza soluzione di continuità, nelle more del perfezionamento della nuova Convenzione, del servizio reso dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) Servizio Regionale Lazio – per il periodo 01.04.2025 – 31.03.2025, agli stessi patti e condizioni di cui alla Delibera n. 508 del 17.05.2022”*).

➤ *Copertura degli oneri finanziari*

Le risorse regionali poste a copertura della PL in oggetto, dalla quale discendono nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, operano quale limite massimo di autorizzazione di spesa, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della l.r. n. 11/2020.

Nello specifico, ad esclusione del rimborso delle spese per le attività di elisoccorso sanitario, la copertura prevede l'istituzione nel programma 01 della missione 11, titoli 1 e 2, dei seguenti fondi:

- a) “Fondo per la valorizzazione e il potenziamento del Soccorso Alpino regionale – parte corrente”, con uno stanziamento pari a euro 70.000,00, per l'anno 2026 ed euro 120.000,00, per ciascuna annualità 2027 e 2028;
- b) “Fondo per la valorizzazione e il potenziamento del Soccorso Alpino regionale – parte in conto capitale”, con uno stanziamento complessivo pari a euro 75.000,00, a valere sul triennio 2026-2028, di cui euro 15.000,00, per l'anno 2026 ed euro 30.000,00, per ciascuna annualità 2027 e 2028.

PL concernente: “*Valorizzazione e potenziamento del Soccorso Alpino regionale*”. ADOZIONE IN GIUNTA REGIONALE

Le risorse predette sono derivanti dalla corrispondente riduzione:

- a) per quel che concerne la spesa di parte corrente, rispettivamente, per euro 70.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2026-2028, delle risorse derivanti dal fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1 (cap. U0000T27501) e per euro 50.000,00, per ciascuna annualità 2027 e 2028, delle risorse derivanti dalla voce di spesa concernente il contributo al CNSA (Corpo nazionale soccorso alpino), previsto ai sensi della l.r. n. 27/1988 (di cui si dispone l’abrogazione ai sensi dell’art. 8), iscritta nel programma 01 della missione 11, titolo 1 (cap. U0000E33506). Per le annualità successive al 2028, alla copertura degli oneri di parte corrente si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale;
- b) per quel che concerne la spesa in conto capitale, per euro 15.000,00, per l’anno 2026 ed euro 30.000,00, per ciascuna annualità 2027 e 2028, delle risorse derivanti dal fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 2 (cap. U0000T28501).

Al momento dell’adozione della PL in oggetto, i fondi speciali e la voce di spesa di parte corrente presentano le necessarie disponibilità, nel rispetto degli stanziamenti stabiliti ai sensi della l.r. n. 21/2025.

➤ *Quadro di riepilogo*

Dalla PL in oggetto derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, come di seguito rappresentato.

Tabella A

<i>ONERI</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>	<i>Totale 2026-2028</i>
TOTALE COMPLESSIVO	€ 85.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 385.000,00
<i>di cui parte corrente</i>	<i>€ 70.000,00</i>	<i>€ 120.000,00</i>	<i>€ 120.000,00</i>	<i>€ 310.000,00</i>
<i>di cui in c/cap.</i>	<i>€ 15.000,00</i>	<i>€ 30.000,00</i>	<i>€ 30.000,00</i>	<i>€ 75.000,00</i>

Tabella B

<i>ONERI E COPERTURE</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>	<i>Totale 2026-2028</i>
TOTALE COMPLESSIVO	€ 85.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 385.000,00
<i>di cui parte corrente</i>	<i>€ 70.000,00</i>	<i>€ 120.000,00</i>	<i>€ 120.000,00</i>	<i>€ 310.000,00</i>
<i>Modalità di copertura oneri di parte corrente</i>				
Fondi speciali	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 210.000,00
Altri fondi e/o voci di spesa (invarianza finanziaria)	-	-	-	-
Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa	-	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00

PL concernente: “Valorizzazione e potenziamento del Soccorso Alpino regionale”. ADOZIONE IN GIUNTA REGIONALE

Risorse statali/fondi comunitari	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-
di cui in conto capitale	€ 15.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 75.000,00
<i>Modalità di copertura oneri in conto capitale</i>				
Fondi speciali	€ 15.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 75.000,00
Altri fondi e/o voci di spesa (invarianza finanziaria)	-	-	-	-
Riduzione precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Risorse statali/fondi comunitari	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-

Il Direttore della Direzione regionale “Ragioneria generale”

MARCO MARAFINI

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(O M I S S I S)

IL VICESEGRETARIO
(Stefania Borrelli)

LA VICEPRESIDENTE
(Roberta Angelilli)